

AVVISO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI NEL GIUDIZIO 454/2022 PENDENTE PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO DISPOSTO CON DECRETO 222 DEL 20/01/2022

Il Presidente del Consiglio di Stato, Sez. VII, con **Decreto n. 222/2022 del 20/01/2022** ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del sito web istituzionale del MIUR, e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XIV – Ambito Territoriale per la Provincia di Varese, del **ricorso R.G. 454/2022** e degli altri atti indicati nel medesimo decreto, CON LE INDICAZIONI CHE QUI DI SEGUITO PEDISSEQUAMENTE SI RIPORTANO:

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Consiglio di Stato, Sezione VII, R.G. n. **454/2022**

2. Nome dei ricorrenti:

MODOLFINO Maria (C.F.: MDLMRA88B49D708G), rappresentata e difesa come da mandato in calce al presente atto, in via disgiunta, **dall’Avv. Andrea Figliuzzi** (C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) e dall’Avv. **Carlo Cipriani** (C.F.: CPRCRL79B15A662L) che dichiarano di ricevere tutte le comunicazioni relative al presente appello al numero di fax 0963/314067 – 06/69533800 o P.E.C. studiolegalefigliuzzi@pec.it e carlo.cipriani@pec.avvocaticipriani.com ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Carlo Cipriani in 00187 Roma, Piazza del Popolo n. 18;

3. Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, **MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – UFFICIO XIV – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI VARESE** - In persona del Dirigente pro tempore;

3.1 Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Dell’**Ordinanza n. 6494/2021**, adottata dal Tar Lazio – Sez. III Bis – nel **Ricorso REG. RIC. N. 10341/2021**, depositata in data 17/11/2021;

4. Sunto dei motivi di gravame:

ERRORE NEL GIUDICARE DELL’ORDINANZA APPELLATA.

E' stata contestata l'ordinanza collegiale con la quale il TAR Lazio ha rigettato la domanda di adozione di misure cautelari proposta dai ricorrenti, motivando la decisione "*Considerato che la ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS, meglio indicato in epigrafe, nonché gli atti consequenziali individuati e che tuttavia il ricorso non risulta notificato ad alcuno dei controinteressati ai sensi del comma 2 dell'art. 41 c.p.a., facilmente individuabili in coloro che risultano inseriti nei richiamati elenchi e rispetto ai quali è onere della parte ricorrente attivarsi per tempo per conoscere, anche attraverso gli uffici comunali, il relativo recapito.*". Si sono espresse le motivazioni per le quali si tratta di una motivazione illegittima che ha spinto il Tar a respingere l'istanza cautelare. Infatti **unitamente alla presentazione del ricorso, infatti, era stata presentata anche Istanza di Autorizzazione alla Notifica per Pubblici Proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a.**, sulla quale il Presidente del Tar Lazio – Sede di Roma -, non si è pronunciato. Il Tar Lazio, pertanto, avrebbe potuto anche accogliere la richiesta cautelare dei ricorrenti (come effettivamente ha fatto in procedimenti analoghi), **e, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, avrebbe potuto disporre l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione per pubblici proclami con pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente, che avrebbe consentito di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto. L'appellante, come è stato già osservato, vista la difficoltà nell'individuare un controinteressato nei tempi idonei alla proposizione del ricorso, tenuto conto dell'elevato numero delle persone interessate, aveva proposto Istanza di Autorizzazione alla Notifica per Pubblici Proclami ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio.** Secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, infatti, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso e del decreto monocratico. _

2) VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E DELL'ART. 55/9 DEL CODICE PROCESSUALE AMMINISTRATIVO.

Si è contestata la mancata motivazione da parte del Tar Lazio che ha portato al rigetto della domanda cautelare, quindi la circostanza che il TAR, nell'ordinanza cautelare impugnata, dica ma non spieghi, affermi ma non motivi. Si è dedotta la violazione degli artt. 3 e 55/9 c.p.a.. Leggendo l'ordinanza *de qua*, ci si è avveduti del fatto che l'indicazione dei profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso, sono stati del tutto omessi dal TAR. Con tale condotta, quindi, è stata violata la disposizione normativa di cui all'art. 55/9 del Codice del Processo Amministrativo. Certo è che, innanzi a un'ordinanza non motivata, quale quella impugnata, è anche difficile replicare. **Era stata, inoltre, richiesta, ai fini dell'integrale integrazione del contraddittorio, l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.**

4.1 Indicazione dei controinteressati nel ricorso:

Tutti i docenti attualmente inseriti nelle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., per la cdc ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado dell'ambito territoriale di Varese, che, in virtù dell'eventuale revisione degli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dall'appellante e quindi considerati controinteressati.

5. Indicazioni per la consultazione del processo:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Consiglio di Stato" alla voce Attività Giurisdizionale del Consiglio di Stato;

6. Indicazione ordinanza autorizzativa della notifica per pubblici proclami:

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. VII del Consiglio di Stato con Decreto n. 222/2022 di cui all'allegato 3.

7. Testo integrale del ricorso:

All'allegato 1 del presente avviso vi è la copia integrale del ricorso notificato il 15.01.2022.

Serra San Bruno/Roma 18.02.2022

Firmato digitalmente

Avv. Carlo Cipriani